



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

COMUNE DI RAGOLI
Provincia di Trento

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 08.09.2014

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico, adibito a strada o a verde pubblico.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Chiunque manometta il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico deve presentare domanda al protocollo comunale utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragoli.
2. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento anche i soggetti gestori di servizi pubblici di rete.

Art. 3 - Procedimento

1. Il procedimento per l'emanazione dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico si compone delle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda utilizzando l'apposito modulo soggetto ad imposta di bollo;
 - b) quantificazione e comunicazione all'istante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo della cauzione ai sensi del successivo art. 6, comma 1, del presente regolamento;
 - c) rilascio dell'autorizzazione a firma del Sindaco ai sensi del successivo art. 9;
 - d) inizio dei lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - e) ultimazione dei lavori nel tempo strettamente indispensabile per la realizzazione delle opere;
 - f) comunicazione di ultimazione dei lavori agli uffici comunali da parte del richiedente, entro 3 (tre) giorni dall'effettivo ripristino del manto o della pavimentazione stradale;
 - g) eventuali successivi ripristini del manto stradale in seguito a possibili fenomeni di assestamento del terreno;
 - h) ripristino definitivo del manto stradale, ove necessario;
 - i) richiesta di svincolo della cauzione non prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione dei lavori;
 - j) accertamento dell'effettivo corretto ripristino del manto stradale da parte del personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - k) svincolo del deposito cauzionale, previa attestazione da parte del tecnico

comunale dell'effettivo ripristino a regola d'arte del manto stradale.

Art. 4 - Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico

1. La domanda di manomissione del suolo pubblico deve essere presentata al Comune di Ragoli e deve contenere:
 - a) L'indicazione della via, della piazza, del numero civico più prossimo al luogo in cui deve essere effettuata la manomissione del suolo e il numero della particella;
 - b) Tipo di pavimentazione interessata dai lavori di manomissione;
 - c) Il tipo di opere che devono essere eseguite ed in relazione alle quali si rende necessaria la manomissione del suolo;
 - d) Le dimensioni dell'area interessata delle opere e la superficie che si rende necessario occupare;
 - e) Qualora la manomissione riguardi un'area interessata dalla circolazione stradale o comporti comunque un'occupazione, anche parziale dell'area destinata alla circolazione stradale, la domanda deve indicare la larghezza della carreggiata e la larghezza di ciascuna corsia in relazione allo spazio non interessato dai lavori o dall'occupazione di suolo pubblico;
 - f) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del richiedente; se disponibile numero indirizzo mail del richiedente stesso;
 - g) generalità complete come alla precedente lettera f) dell'eventuale tecnico che assiste il privato nell'espletamento della pratica;
 - h) indicazione dell'impresa assuntrice dei lavori di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
2. Alla domanda devono essere allegate:
 - a) una planimetria in cui sia indicato in modo sufficientemente chiaro la localizzazione dei lavori e la superficie necessaria per l'esecuzione delle opere e per l'eventuale deposito di attrezzature, materiali, segnaletica o manufatti di delimitazione dell'area di cantiere e indicazione della superficie di suolo pubblico che sarà interessata dalle opere di ripristino;
 - b) documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento;
 - c) sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare.
3. Il responsabile del procedimento provvede a verificare le superfici sulla base della documentazione prodotta e i valori controllati sono trasmessi all'ufficio tributi per la determinazione del Canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche.
4. L'Ufficio tecnico provvede ad emanare, se necessario, ordinanza di disciplina della circolazione stradale.

Art. 5 - Contenuti ulteriori della domanda di manomissione del suolo pubblico

1. La domanda di manomissione del suolo pubblico deve contenere altresì:
 - a) l'autorizzazione all'allacciamento della rete fognaria e/o alla rete idrica nel caso in cui la manomissione sia finalizzata al ripristino della funzionalità esistente o all'allacciamento di uno nuovo scarico dall'organo competente;
 - b) la richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con specificazione della superficie occupata pari alla superficie oggetto di manomissione oltre alla superficie utilizzata per il deposito di attrezzature e materiali e quella necessaria per la posa di transenne, barriere o altri accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
 - c) la richiesta di emanazione dell'ordinanza di regolazione del traffico qualora la manomissione comporti un'occupazione della sede stradale per la quale sia necessario emanare uno specifico atto di disciplina della circolazione veicolare.

Art. 6 - Depositi cauzionali

1. L'Ufficio Tecnico procede entro **15 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza alla determinazione e comunicazione al richiedente dell'importo del deposito cauzionale, secondo l'area che deve essere oggetto di ripristino e secondo i seguenti valori:
 - a) per superfici fino a 5,00 mq: € 500,00;
 - b) per superfici superiore a 5,00 mq: € 500,00 oltre ad una quota per ogni metro quadro eccedente i primi 5,00 mq, così determinata:
 - € 20,00 per pavimentazione sterrata;
 - € 75,00 per pavimentazione asfaltata;
 - € 100,00 pavimentazione in porfido o altro materiale simile.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal richiedente presso la Tesoreria comunale - Cassa Rurale Adamello Brenta (IBAN - IT 81 A 03599 01800 000000130525) mediante bonifico. Lo stesso richiedente deve indicare nella domanda le coordinate bancarie dove la medesima somma verrà trasferita al momento dello svincolo della cauzione.
3. Gli importi di cui al comma 1 potranno essere aggiornati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7 - Determinazione del Canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche

1. L'ufficio tributi provvede alla determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe e le tempistiche contenute nel regolamento C.O.S.A.P. del Comune di Ragoli, approvato con delibera del consiglio comunale n. 50 di data 29.12.1998.
2. Nel caso in cui, per motivi tecnici dopo il rilascio dell'autorizzazione, si renda necessario effettuare l'occupazione di una superficie superiore o prolungare la durata dell'occupazione

stessa per un periodo superiore, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere una proroga ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 8 - Emanazione dell'ordinanza di regolazione della circolazione stradale

1. Il Sindaco, qualora in relazione ad una richiesta di manomissione del suolo pubblico ricorra la necessità di istituire un senso unico alternato, un senso unico, di provvedere alla chiusura al traffico di una strada o di un'area pubblica, di disciplinare la circolazione pedonale o di adottare altri provvedimenti in materia di circolazione stradale, provvede all'emanazione di specifica ordinanza.
2. L'ordinanza di cui al precedente comma ha validità per un periodo massimo pari alla durata dei lavori di manomissione del suolo pubblico con decorrenza dalla data di inizio dei lavori.
3. L'ordinanza dispone altresì le misure necessarie alla regolazione della circolazione stradale in occasione delle opere di ripristino definitivo del manto stradale ai sensi dell'art. 13.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico viene rilasciata dopo che il richiedente ha effettuato il versamento del deposito cauzionale e il pagamento dell'occupazione di suolo ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione contiene:
 - a) l'indicazione della data entro la quale i lavori devono avere inizio e della data di conclusione degli stessi;
 - b) l'esatta localizzazione dell'intervento di manomissione;
 - c) la tipologia di pavimentazione interessata dalla manomissione;
 - d) le prescrizioni necessarie al corretto ripristino.
3. All'autorizzazione è allegata copia dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, qualora necessaria.
4. Copia dell'autorizzazione è trasmessa per conoscenza, anche in formato digitale, All'Agente di polizia municipale. Altra copia è conservata agli atti dell'Ufficio mentre l'originale in bollo è rilasciato al richiedente o al soggetto da lui delegato per iscritto che sottoscrive la copia per ricevuta. Nella ricevuta è fatta menzione della data in cui l'originale è stato consegnato.

Art. 10 - Modifiche ai progetti presentati

1. Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ai sensi della Legge provinciale 13 luglio 1995, n.7. - *“Disciplina delle funzioni provinciali inerenti all'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 volt”*, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore, già oggetto di concessione/S.C.I.A.. In tal caso l'operatore e l'Amministrazione comunale concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.
2. Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e l'Amministrazione comunale.
3. In tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.
4. Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

Art. 11 - Inizio dei lavori

1. I lavori di manomissione suolo pubblico, salvo che l'autorizzazione non preveda termini diversi, devono avere inizio **entro 90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione. La durata degli stessi non potrà essere superiore al termine:
 - a) specificato nel titolo autorizzativi;
 - b) per il quale il richiedente ha provveduto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
 - c) in relazione al quale il Sindaco ha disposto con ordinanza la regolazione della circolazione stradale, ove necessario.

Art. 12 - Comunicazione di ultimazione lavori e ripristino provvisorio

1. La conclusione dei lavori di manomissione suolo pubblico deve essere comunicata entro 3 (tre) giorni, anche a mezzo e-mail certificata, al Comune di Ragoli.
2. La comunicazione deve contenere l'attestazione dell'avvenuto ripristino e messa in sicurezza dell'area interessata alla manomissione stradale, nonché le modalità tecniche con le quali si è provveduto al ripristino.
3. Il ripristino non potrà avvenire, nemmeno in via provvisoria, mediante ghiaia o altri materiale non fissato stabilmente al suolo, sdruciolevole o che presenti spigolature. Entro 20 (venti) giorni dal termine dei lavori di manomissione il richiedente deve provvedere al ripristino del suolo con le modalità indicate nel titolo II del presente

regolamento.

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale.

Il rilievo, qualora richiesto, dovrà essere completo sia sotto il profilo planimetrico che sotto quello altimetrico, al fine di poter localizzare, in ogni momento, l'infrastruttura sottostante e limitare sensibilmente i rischi di rottura relativamente alla parte di lavori ricadenti sulla sede stradale interessata o su mappali esterni alla stessa ma di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 13 - Responsabilità e obblighi di ripristino

1. Il soggetto che ha effettuato l'intervento di manomissione del suolo stradale ed in solido il soggetto che ha richiesto l'autorizzazione alla manomissione, se diverso dall'esecutore delle opere, sono responsabili di ogni eventuale danno derivante a terzi in ragione delle opere svolte sia durante sia dopo il termine delle opere stesse.

L'Amministrazione sarà ritenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento danni.

2. Nel caso in cui, in seguito a fenomeni di assestamento, il terreno interessato dalle opere di manomissione presenti irregolarità, avvallamenti o altre condizioni di pericolo, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere tempestivamente al ripristino con le modalità del presente regolamento.
3. Nel caso di accertamento di non corretto ripristino o di presenza di avvallamenti in corrispondenza dell'area manomessa, l'Amministrazione Comunale può in ogni momento ordinare al soggetto titolare dell'autorizzazione di provvedere all'immediato ripristino e messa in sicurezza.
4. L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 15, 20, 21 e 25 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm. e negli articoli dal 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e relative successive modificazioni nonché a quanto potrà prescrivere l'Amministrazione proprietaria della strada.

Art. 14 - Ripristino definitivo

1. Il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico provvede, non prima che siano trascorsi **4 (quattro) mesi** e non dopo che siano trascorsi **8 (otto) mesi** dall'inizio dei lavori di manomissione del suolo pubblico, a verificare definitivamente lo stato dell'area interessata dai lavori.
2. Se nel corso delle verifiche di cui al comma precedente accerta la necessità di interventi od opere ulteriori per il corretto e definitivo ripristino dell'area manomessa, ne dà comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, provvedendo al ripristino dopo che siano trascorse 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione.

3. Qualora l'ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale emanata ai sensi dell'art. 8 non disciplini la regolazione del traffico in occasione del ripristino definitivo del manto stradale, il soggetto titolare di autorizzazione dovrà presentare specifica richiesta di ordinanza.
4. Il ripristino definitivo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento.
5. Il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo pubblico è obbligato a provvedere agli eventuali ulteriori ripristini che si rendano necessari qualora il ripristino, anche definitivo, non sia stato effettuato a regola d'arte oppure non sia stato effettuato nel rispetto della disciplina contenuta nel titolo II del presente regolamento.

Art. 15 - Spostamenti

1. L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada).
2. L'Amministrazione e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori, l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.
3. Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs.285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore stesso, sempre che l'Amministrazione metta a disposizione un'adeguata sede per l'alloggiamento di detti impianti.
4. Qualora l'Amministrazione, nei casi diversi da quelli dell'art.28 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), richieda all'operatore di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni e in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dell'Amministrazione stessa, fatti salvi diversi accordi tra le parti o previsioni contenute in atti concessori o diverse disposizioni di legge.
5. In sede di accordo sui termini e modalità dello spostamento l'Amministrazione che lo ha determinato e che sia competente al rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni potrà esonerare l'operatore dagli oneri e costi relativi al procedimento amministrativo, fatti salvi i costi per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto che pertanto rimangono a carico dell'operatore.
6. Laddove i costi per lo spostamento siano a carico dell'Amministrazione,(ad esempio, in caso di preesistenza dell'impianto dei servizi a rete), gli operatori devono comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta la stima dei costi necessari permettendo all'Amministrazione di verificarne la congruità.
7. Gli operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

8. Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L.P. 30-11-1992 n. 23) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili.

Art. 16 - Proprietà e utilizzo delle infrastrutture

1. Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.
2. L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.
3. Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.
4. L'Amministrazione - per assicurare uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.
5. Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore.
6. L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.
7. L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.
8. L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 17 - Svincolo della cauzione

1. Ultimati i lavori di ripristino definitivo il soggetto che ha realizzato la manomissione del suolo pubblico o i suoi aventi causa presentano domanda scritta al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per lo svincolo della cauzione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede a svincolare la cauzione solo dopo aver accertato e attestato per iscritto l'avvenuto ripristino a regola d'arte del suolo pubblico.

3. Qualora il soggetto autorizzato non abbia provveduto al corretto ripristino del suolo pubblico, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ne dà tempestiva comunicazione allo stesso intimandogli di provvedere entro i successivi **30 (trenta) giorni**. Successivamente il responsabile dell'Ufficio Tecnico procede ai sensi del precedente comma 2.
4. Nel caso sia decorso il termine di **30 (trenta) giorni** previsto dal capoverso precedente senza che il soggetto obbligato abbia provveduto al corretto ripristino del suolo pubblico manomesso, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvede ad incamerare la cauzione e provvede al ripristino del suolo pubblico a regola d'arte. Se i costi di ripristino sono inferiori alla cauzione incamerata, la differenza è restituita all'avente diritto. Se i costi di ripristino sono superiori all'importo della cauzione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale notifica richiesta di pagamento con contestuale messa in mora del soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. Con tale atto il soggetto è avvisato che decorsi **60 (sessanta) giorni** dalla notificazione dell'ingiunzione senza che questi abbia provveduto al pagamento della differenza dovuta, l'Amministrazione Comunale di Ragoli potrà agire in giudizio, anche in via esecutiva, nei suoi confronti.
6. Qualora durante l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico il titolare di autorizzazione, anche attraverso il diverso soggetto esecutore dei lavori, sia incorso in una o più violazioni amministrative previste dal presente regolamento, dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), dal D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) o da altre norme locali, statali o regionali, oppure abbia cagionato danni patrimoniali all'Amministrazione Comunale di Ragoli ovvero abbia cagionato danni a terzi per i quali l'Amministrazione Comunale di Ragoli possa essere chiamata a rispondere anche in via solidale, lo svincolo della cauzione non potrà avvenire fino a quando il soggetto responsabile o altro soggetto legittimato non abbia provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative e/o al risarcimento del danno.
7. Se ricorre una o più circostanze tra quelle indicate nel capoverso precedente, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, dopo che il soggetto interessato ha presentato istanza per lo svincolo della cauzione, comunica allo stesso i motivi per i quali lo svincolo non è possibile e gli intima di provvedere entro i successivi **20 (venti) giorni** al pagamento delle sanzioni amministrative e/o al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Comunale. Il termine di cui al presente comma decorre dalla data di notifica della comunicazione. Decorso vanamente tale termine, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede ad incamerare la cauzione per una somma corrispondente al credito dell'Amministrazione Comunale e dispone lo svincolo della parte eccedente. Se l'importo della cauzione è inferiore a quanto dovuto all'Amministrazione comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone che l'intero importo della cauzione venga incamerato.
8. Nel caso in cui si debba procedere ad incamerare la cauzione ai sensi dei commi precedenti, in presenza di più crediti dell'Amministrazione Comunale, il relativo importo viene imputato secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) costo di corretto ripristino del suolo pubblico manomesso;
 - b) l'eventuale somma residua al risarcimento dei danni cagionati al comune di Ragoli;
 - c) l'eventuale somma residua al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e ai costi connessi all'esecuzione d'ufficio delle sanzioni amministrative non pecuniarie.

Art. 18 - Proroga dell'autorizzazione

1. Qualora i lavori di manomissione o di ripristino non possano essere terminati entro il termine indicato nell'autorizzazione di cui all'art. 9, il titolare dell'autorizzazione stessa, almeno **2 (due) giorni** prima dello scadere del termine, richiede all'Amministrazione Comunale la proroga della stessa con l'indicazione:
 - a) dei motivi per i quali non è stato oggettivamente possibile concludere i lavori entro il termine previsto;
 - b) il nuovo termine entro il quale si ritiene possibile concludere i lavori;
 - c) la superficie interessata dai lavori da ultimare.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, valuta le motivazioni addotte dall'istante e, qualora le ritenga fondate, procede a rilasciare proroga dell'autorizzazione avente tutte le caratteristiche indicate nell'art. 9.
3. Il rilascio della proroga è subordinato alla determinazione della superficie che si rende eventualmente necessario occupare, della durata dell'occupazione ed al pagamento del canone per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche. Ove necessario dovrà essere richiesta nuova ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi dell'art. 8.

Art. 19 - Derghe ed urgenze

1. Eventuali lavori di manomissione che si rendano necessari per ragioni di sicurezza, pubblica incolumità, tutela della salute, per la ricerca riparazione di guasti o, comunque, per cause che richiedono un tempestivo intervento, possono essere intrapresi in assenza di autorizzazione previo assenso, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Il soggetto che per motivi indifferibili interviene, provvede a comunicare per iscritto, anche a mezzo fax, l'inizio dei lavori, la precisa localizzazione degli stessi ed i motivi che hanno determinato l'indifferibilità dell'intervento, nonché l'assunzione di responsabilità dei lavori eseguiti e l'impegnativa ad eseguire i ripristini del manto stradale secondo le modalità previste nel presente regolamento.
3. L'intervento di manomissione dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di cantieri stradali, sicurezza sui luoghi di lavoro ed adottando tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione strale, veicolare e pedonale.

Art. 20 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata al ripristino integrale della superficie della strada o del marciapiede per una lunghezza non inferiore a metri 5 (cinque), oppure di tutta la piazza interessata dai lavori qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) i lavori di manomissione interessano un'area il cui suolo è stato oggetto di

rifacimento nei 18 (diciotto) mesi precedenti;

- b) l'intervento richiesto è assolutamente necessario ed indifferibile a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2. Ricorrendo le circostanze di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), ed in difetto del requisito di indifferibilità ed urgenza di cui alla lettera d), l'intervento dovrà essere rimandato per quanto possibile.
 - 3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto agli adempimenti di cui al comma 2, lettera b) ovvero, qualora la necessità dell'intervento di manomissione richiesto dal privato non fosse oggettivamente prevedibile, il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere al ripristino dello stesso con le seguenti modalità:
 - a) se trattasi di strada il ripristino deve riguardare tutta la carreggiata per una lunghezza pari al tratto interessato dai lavori di manomissione oltre ad un metro ulteriore per ciascun lato;
 - b) se trattasi di marciapiede il ripristino deve riguardare tutta la larghezza dello stesso per una lunghezza pari al tratto interessato dai lavori di manomissione oltre ad ulteriori 2 (due) metri per ciascun lato, salvo che prima di tale spazio vi sia un'intersezione o una rampa o un raccordo;
 - c) se trattasi di piazza, la superficie di ripristino deve essere concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale in modo tale da ridurre al minimo l'impatto estetico negativo.
 - 4. L'operatore è tenuto sempre a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte e, fatta eccezione per i casi di guasto, in assoluta conformità agli elaborati grafici allegati all'istanza, rispettando ogni prescrizione all'uopo impartita.

Art. 21 - Servizi Pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private

- 1. Le Aziende pubbliche e/o private che gestiscono servizi pubblici di rete devono, almeno **7 giorni** prima dell'esecuzione dei lavori presentare apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica prevista dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
- 2. Il deposito cauzionale sarà determinato e comunicato all'Azienda con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, tranne per gli Enti, le Aziende e le Società che gestiscono pubblici servizi, che hanno già sottoscritto delle fidejussioni bancarie o assicurative annue a garanzia anche dei ripristini del suolo pubblico, per le quali non sarà necessario il deposito cauzionale.

Art. 22 - Sanzioni

- 1. Fermo restando le sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), dal D.Lgs 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e da ogni altra norma statale, regionale o comunale, il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è soggetto alle seguenti sanzioni nelle ipotesi sotto specificate:

- a) alla sanzione da **€ 70,00** (settanta) ad **€ 210,00** (duecentodieci) nel caso in cui non provveda al corretto ripristino provvisorio del suolo manomesso;
 - b) alla sanzione da **€ 100,00** (cento) ad **€ 300,00** (trecento) nel caso in cui, nonostante sia stato sollecitato per iscritto a provvedere, non abbia effettuato il corretto ripristino provvisorio del suolo manomesso nei termini indicati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - c) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad **€ 450,00** (quattrocentocinquanta) nel caso in cui non provveda al corretto ripristino definitivo;
 - d) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad **€ 450,00** (quattrocentocinquanta) nel caso in cui non abbia terminato i lavori entro il termine stabilito dall'autorizzazione di cui all'art. 9 e non abbia richiesto la proroga della stessa;
 - e) alla sanzione da **€ 150,00** (centocinquanta) ad **€ 450,00** (quattrocentocinquanta) nel caso in cui abbia realizzato i lavori senza previa autorizzazione. Ricorrendo tale circostanza si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 285/1992;
 - f) alla sanzione da **€ 50,00** (cinquanta) ad **€ 150,00** (centocinquanta) nel caso in cui abbia proceduto alla manomissione del suolo pubblico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 15 in difetto dei relativi presupposti;
 - g) alla sanzione da **€ 70,00** (settanta) ad **€ 210,00** (duecentodieci) nel caso in cui non abbia osservato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale;
 - h) alla sanzione da **€ 80,00** (ottanta) ad **€ 240,00** (duecentoquaranta) nel caso in cui, pur osservando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale, non abbia adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle persone.
- a. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma non escludono l'applicazione per il medesimo fatto delle diverse sanzioni previste dal D.Lgs 285/1992 e dal D.Lgs 81/2008.

TITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione alla manomissione.
2. Quando gli scavi sono in attraversamento, in mezzo o in fiancheggiamento del corpo stradale, il soggetto titolare di autorizzazione o altro soggetto da lui delegato deve provvedere a proprie spese alla posa ai lati del cantiere di opportuna delimitazione e segnaletica. Lo stesso deve altresì adottare qualsiasi altro accorgimento sia necessario per evitare danni a persone, veicoli e cose.
3. Nel caso in cui i lavori si protrassero per diverso tempo è obbligatorio nottetempo mantenere efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.
4. Gli scavi sono autorizzati a cielo libero, gli scavi in attraversamento devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta, lo scavo della seconda metà deve essere iniziato solo dopo il riempimento di quello eseguito nella prima.
5. E' vietato manomettere tombini e pozzetti ed altre opere murarie esistenti lungo i tratti di strada, senza specifica autorizzazione.

DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI STRADE IN ASFALTO

Art. 24 - Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a ml 2,00) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno ml 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a ml 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, l'esecutore dovrà rimuovere anche la parte residua di pavimentazione fino al margine della carreggiata e provvedere successivamente al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio.
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, presso strutture autorizzate per il loro trattamento, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo.
6. La massicciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.
7. Durante l'esecuzione dei lavori non si dovrà in alcun modo danneggiare o modificare i

sottoservizi esistenti senza autorizzazione scritta da parte dell'Ente proprietario.

8. La pavimentazione, se prevista in conglomerato bituminoso, deve essere composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.
9. Il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente e sarà, di norma, esteso fino all'intera larghezza della strada (per carreggiate inferiori a 4 metri) e fino alla mezzaria stradale (per carreggiate superiori a 4 metri).
10. In ragione della larghezza e della posizione dello scavo, l'Ufficio Tecnico può concordare con il richiedente, precisandolo sull'autorizzazione di manomissione, una diversa modalità di ripristino.
11. Gli interventi su sede stradale, il cui manto di finitura risulti realizzato da meno di 18 (diciotto) mesi è fatto obbligo di ripristinare tutta la carreggiata. I lavori potranno essere eseguiti solo in una stagione con clima caldo o mite, sempreché non vi siano condizioni meteorologiche avverse e previa comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale.
12. In caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordonatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.
13. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.
14. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, è il titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere a proprie spese alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino, sigillo o caditoia.
15. Su scavi longitudinali è vietato il ripristino mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
16. Il titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico deve provvedere a proprie spese al ripristino di tutta la segnaletica stradale rimossa o danneggiata nell'esecuzione dei lavori.

Art. 25 - Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi devono essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa è in buone condizioni. In caso contrario, l'esecutore dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi. Nel caso di deterioramento o rottura dei cordoli a causa dell'esecuzione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione.
2. Eseguito lo scavo è fatto obbligo di demolire l'intera pavimentazione e provvedere al suo

rifacimento mediante:

- a. fondazione in calcestruzzo di cemento per uno spessore di cm. 8 (ove preesistente);
 - b. tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito per tutta la larghezza del marciapiede.
3. I ripristini su scavi longitudinali non possono essere realizzati mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

Art. 26 - Scavi trasversali sulla carreggiata stradale

1. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale devono essere eseguiti con le modalità di cui all'art. 25, fatta eccezione per il ripristino finale con tappeto d'usura che dovrà essere realizzato previa fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 2,00 per parte. Le giunte fresate devono essere sigillate con mastice bituminoso a caldo.
2. Su scavi trasversali non sono ammessi ripristini mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.
3. Sulle carreggiate di larghezza superiore a 4 (quattro) metri, qualora la manomissione riguardi una sola corsia di marcia, il ripristino deve essere effettuato sull'intera larghezza della corsia interessata dalla manomissione stessa. In tutti gli altri casi il ripristino deve essere effettuato sull'intera larghezza della strada.

Art. 27 - Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le manomissioni di suolo pubblico che interessano una superficie inferiore a 1,00 (uno) mq. dovranno essere eseguiti secondo quanto prescritto negli articoli precedenti.
2. Nel caso di più manomissioni a meno di metri 3,00 (tre) l'uno dall'altro, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.
3. Nella stagione invernale, è consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
4. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico realizzate sui marciapiedi ed aventi superficie inferiore a mq 1,00 (uno) deve essere effettuato in bitumato, deve essere realizzato su tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo. Se vengono realizzati più tagli a distanza inferiore a metri 3,00 (tre) il ripristino deve essere realizzato in modo uniforme su tutto il tratto interessato dai lavori.

DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Art. 28 - Rifacimento di strade

1. Il ripristino di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli autobloccanti ecc., deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato in tali opere.
2. Nel caso di manomissioni di vaste aree si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder fino al completo assestamento del terreno. Col ripristino definitivo la bitumazione provvisoria deve essere sostituita con la pavimentazione in pietra.
3. Nel caso di manomissione o lesione di cordature nel corso dei lavori le stesse vanno sostituite con altre aventi le stesse caratteristiche degli esistenti.
4. I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.

Art. 29 - Rifacimento di marciapiedi

2. I marciapiedi pavimentati in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo devono essere ripristinati mediante nuova posa su tutta la larghezza del marciapiede.
3. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
4. Tutte le imprese interessate dalle opere di manomissione del suolo sono obbligate al corretto ed integrale ripristino.
5. I materiali da impiegare per i lavori di ripristino devono essere di buona qualità e dello stesso tipo presente prima della manomissione della pavimentazione.

DISPOSIZIONI GENERALI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

Art. 30 - Ripristino delle aree a verde

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - a. ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - b. privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - c. ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Nel caso di mancato attecchimento del seminato, il soggetto che ha effettuato la manomissione è tenuto all'irrigazione e dell'eventuale risemina.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive. Le eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di

domanda di manomissione.

4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso di asportazione di alberi od arbusti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, il soggetto autorizzato alla manomissione del suolo è obbligato alla messa a dimora di un numero di essenze uguale a quelle rimosse o danneggiate, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è responsabile dell'attecchimento delle essenze arboree. A tal fine è tenuto a provvedere all'innaffio ed alla sostituzione delle essenze che non dovessero attecchire. Trascorso un anno dall'ultimazione dei lavori, l'Ufficio Tecnico comunale accerta lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione della stessa.
7. Il soggetto titolare di autorizzazione alla manomissione del suolo dovrà ripristinare la funzionalità di ogni impianto o rete che si sia danneggiato o che sia stato rimosso per l'esecuzione dei lavori.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 32 - Modifiche

1. La modifica delle norme e dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate.
2. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 01 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 02 - Soggetti interessati	1
Art. 03 - Procedimento	1
Art. 04 - Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico	2
Art. 05 - Contenuti ulteriori della domanda di manomissione del suolo pubblico	3
Art. 06 - Depositi cauzionali.....	3
Art. 07 - Determinazione del Canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche	3
Art. 08 - Emanazione dell'ordinanza di regolazione della circolazione stradale.....	4
Art. 09 - Rilascio dell'autorizzazione	4
Art. 10 - Modifiche ai progetti presentati.....	5
Art. 11 - Inizio dei lavori	5
Art. 12 - Comunicazione di ultimazione lavori e ripristino provvisorio	5
Art. 13 - Responsabilità e obblighi di ripristino.....	6
Art. 14 - Ripristino definitivo	6
Art. 15 - Spostamenti	7
Art. 16 - Proprietà e utilizzo delle infrastrutture	8
Art. 17 - Svincolo della cauzione	8
Art. 18 - Proroga dell'autorizzazione.....	9
Art. 19 - Dergoghe ed urgenze	10
Art. 20 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione	10
Art. 21 - Servizi Pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private	11
Art. 22 - Sanzioni.....	11

TITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 23 - Disposizioni generali.....	13
Art. 24 - Scavi longitudinali sulla carreggiata stradale	13

Art. 25 - Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi.....	14
Art. 26 - Scavi trasversali sulla carreggiata stradale	15
Art. 27 - Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi	15
Art. 28 - Rifacimento di strade	16
Art. 29 - Rifacimento di marciapiedi.....	16
Art. 30 - Ripristino delle aree a verde.....	16
TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 31 - Entrata in vigore del presente regolamento	18
Art. 32 - Modifiche.....	18
INDICE	